

Circolare n°: 07/2021

Oggetto: *Decreto Milleproroghe*

Sommario: Le novità del Decreto Milleproroghe (Legge 21/2021)

Contenuto: _____

Nel prosieguo evidenziamo, per sommi capi, gli aspetti salienti delle novità introdotte dal Decreto Milleproroghe.

Indice: _____

- P.1 _____ TERMINI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2020
- P.2 _____ PROROGA DEI TERMINI TRIBUTARI
- P.3 _____ PROROGA TERMINI NOTIFICA CARTELLE DI PAGAMENTO
- P.4 _____ SOSPENSIONE TERMINI RELATIVI ALL'AGEVOLAZIONE PRIMA CASA

TERMINI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2020: _____

Il Decreto Milleproroghe ha previsto la proroga della convocazione dell'assemblea (ordinaria, ovvero prima convocazione) per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020, entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (invece dei consueti 120 giorni). Inoltre, il decreto consente alle Spa, Sapa, Srl, società cooperative e mutue assicuratrici la possibilità di svolgere le assemblee ordinarie e straordinarie in modalità "da remoto" fino al 31.07.2021, (purché venga garantita l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione all'assemblea e l'esercizio del diritto di voto) anche in deroga alle diverse previsioni statutarie.

PROROGA DEI TERMINI TRIBUTARI: _____

Viene disposto che gli atti di accertamento, gli atti di contestazione, gli atti di irrogazione delle sanzioni, gli atti di recupero dei crediti d'imposta, gli atti di liquidazione e di rettifica per i quali i termini di decadenza, senza tenere conto del periodo di sospensione precedentemente disposto dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, possono essere emessi entro il 31 dicembre 2021 e notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi i casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento dei tributi.

Per gli atti notificati entro il 28 febbraio 2022 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento e gli interessi per ritardata iscrizione al ruolo, con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto stesso.

Per quanto concerne le comunicazioni relative ai controlli formali effettuati dall'amministrazione finanziaria (art 36 bis e ter DPR 600/1973 e 54 bis DPR 633/1972), gli inviti relativi ai controlli sulle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, gli atti di accertamento relativi all'addizionale erariale della tassa automobilistica, gli atti di accertamento relativi alle tasse automobilistiche di cui al testo unico n. 39 del 1953, per determinate regioni e gli atti di accertamento relativi all'omesso o tardivo versamento della tassa di concessione governative per l'utilizzo di cellulari viene disposto che tali atti sono notificati, inviati o messi a disposizione tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, fatti salvi i casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il versamento dei tributi.

Per gli atti notificati entro il 28 febbraio 2022 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto. Per le comunicazioni non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento del mese di elaborazione o gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione.

PROROGA DEI TERMINI NOTIFICA CARTELLE DI PAGAMENTO: _____

I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, di cui all'articolo 25, primo comma, lettere a) e b), del DPR n. 602 del 1973, sono prorogati di quattordici mesi con riferimento alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano da accertamento formale, di cui agli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972, alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nel 2017, con le somme dovute per il trattamento di fine rapporto (TFR) e per le prestazioni pensionistiche, alle dichiarazioni presentate nell'anno 2017 e 2018, per le somme che risultano da controllo formale di cui all'articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973. Modificando l'articolo 68 del D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia), viene stabilito che con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i versamenti che scadono nel periodo tra l'8 marzo 2020 e il 28 febbraio 2021 che derivano da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e dagli avvisi di accertamento anche relativi all'INPS. I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al periodo di sospensione.

Vengono sospesi fino al 28 febbraio 2021 gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale data dall'agente della riscossione, che hanno per oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario e altre indennità che sono relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento. Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione tra il 1° gennaio 2021 e il 15 gennaio 2021, facendo, altresì, salvi «gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi» atti. Per i versamenti effettuati nel periodo sopra indicato restano acquisite le somme corrisposte a titolo di interessi di mora ovvero di sanzioni e di somme aggiuntive.

Si rende noto che i termini e le modifiche presentate nel presente paragrafo, secondo le indiscrezioni fornite dalla stampa specializzata, saranno oggetto di ulteriore modifica dal c.d. Decreto Sostegni che verrà emanato nei prossimi giorni.

SOSPENSIONE TERMINI RELATIVI ALL'AGEVOLAZIONE PRIMA CASA: _____

Il Decreto Liquidità (DL 23/2020) all'art. 24 aveva sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 tutti i termini di decorrenza relativi alle c.d. agevolazioni prima casa.

Il Decreto Milleproroghe conferma la sospensione dei termini appena citati fino al 31 dicembre 2021. In particolare, sono sospesi per il periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, i termini di:

- 18 mesi (a decorrere dall'acquisto dell'immobile) entro i quali l'acquirente della "prima casa" deve trasferire la propria residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile acquistato;
- 1 anno (a decorrere dalla cessione dell'immobile) entro cui il contribuente, che ha ceduto la propria "prima casa" acquistata usufruendo delle agevolazioni in esame, deve acquistare un altro immobile da destinare ad abitazione principale, per non decadere dai benefici "prima casa" (in caso di cessione della prima casa avvenuta entro 5 anni dall'acquisto originario);
- 1 anno (a decorrere dall'acquisto della nuova "prima casa" con le relative agevolazioni) entro cui il contribuente deve cedere l'abitazione già posseduta, per non decadere dalle predette agevolazioni.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello STP
Dott.ssa Elena Spiller